

Far vivere la Costituzione fino in fondo

Enzo Lattuca*

Oggi, con colpevole ritardo, non possiamo sottrarci dal legiferare con lucidità e senza indugio sul fine vita

La legge sul biotestamento approvata dalla commissione Affari sociali dopo un anno di lavori, e adesso all'esame dell'Aula della Camera, ha il grande pregio di essere pienamente conforme alla Costituzione e rispettosa del principio di laicità. Gli stessi articoli della Carta (2, 3, 13 e 32) richiamati da chi si oppone all'approvazione di questa legge esigono un intervento legislativo in materia. Per questo il Parlamento sente il dovere di colmare una lacuna legislativa che rischia, questa sì, di porre il nostro ordinamento e la nostra responsabilità di legislatori di fronte ad un conclamato conflitto con i principi della Costituzione. Non vi è infatti alcun ragionevole dubbio nel ritenere che il contenuto dell'art. 32 della Carta fondamentale della Repubblica si traduca nel diritto del paziente, nel pieno possesso delle proprie facoltà intellettive, di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche quando sottraendosi è consapevole di andare in contro alla morte. Ma quando il paziente si trova nella condizione, reversibile o irreversibile, di incapacità di intendere e di volere il nostro ordinamento non consente ad oggi condizioni di eguaglianza e di effettività nell'esercizio del diritto sancito dall'art. 32.

Con questa legge si introduce la possibilità di proiettare nel futuro le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento. Si colma così una lacuna ormai unica tra i Paesi contraenti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione di Oviedo in materia di biomedicina.

Fino ad oggi solo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto per casi specifici la ricostruzione in via presuntiva delle volontà del paziente non più cosciente. Con questo provvedimento, a

ben vedere, si vuol far vivere fino in fondo quanto previsto dalla Costituzione. E cioè: il diritto alla vita e il diritto alle cure che mai può trasformarsi in un «dovere coercibile di vita o di cura» (Flick); il rispetto della dignità umana, che non può che passare dal principio di autodeterminazione della persona; il diritto alla libertà personale che si sostanzia in diritto all'intangibilità del proprio corpo e della propria integrità fisica.

Per quanto riguarda la nutrizione e l'idratazione artificiale, la giurisprudenza e la quasi totalità della comunità medico-scientifica concordano sulla necessità di assimilarli a trattamenti terapeutici in senso stretto per via del loro carattere invasivo e delle procedure sanitarie indispensabili per essere posti in essere. Per questo rientrano pienamente fra i trattamenti che sono nella piena disponibilità del paziente. Infine, è davvero difficile pensare alla configurazione di un diritto all'obiezione di coscienza del personale medico rispetto a condotte omissive, ovvero di fronte alla legittima richiesta del paziente di non essere sottoposto a cure non desiderate.

Dunque, il testo uscito dalla commissione consente a ciascuno di determinare la propria esistenza scegliendo i trattamenti a cui essere sottoposti con l'assicurazione che la propria volontà, al pari di quando si è pienamente in grado di intendere e di volere, venga rispettata anche se non la si può esprimere coscientemente. Mi rendo conto della sensibilità della materia che stiamo affrontando. Ma credo che, arrivati a questo punto con colpevole ritardo, non possiamo sottrarci dalla responsabilità di legiferare con cautela, lucidità e senza indugio.

**Deputato del Pd e relatore al parere sul biotestamento in commissione Affari costituzionali*

